



REGOLAMENTO SULL' OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 1 Base legale

Il Comune di Locarno disciplina con il presente regolamento l'occupazione del suolo pubblico sulla base della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007, del Regolamento d'esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari del 24 settembre 2008, dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 nonché delle normative edilizie comunali.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹L'occupazione dell'area pubblica in superficie, sotterranea e aerea in qualsiasi forma ed estensione è disciplinata dal presente regolamento ed è soggetta ad autorizzazione o concessione comunale.

²È soggetto ad autorizzazione l'uso del suolo pubblico di poca intensità. È tale in particolare: il deposito temporaneo di materiali e di macchinari; la formazione di ponteggi e staccionate; la posa di brevi condotte d'acqua, per il trasporto di energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto; l'occupazione con cinte, cancelli e solette; l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie compreso il volantinaggio; la sosta di veicoli, l'esposizione di tavolini, bancarelle, veicoli e simili; il posteggio continuato dei veicoli; la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum; l'organizzazione di manifestazioni, riunioni, cortei, processioni e collette.

³È soggetto a concessione l'uso intenso e durevole del suolo pubblico. È tale in particolare: l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei; la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti; l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie.

⁴Le autorizzazioni hanno una durata massima di 10 anni e le concessioni di 30 anni. Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.

⁵L'immissione degli scoli nella canalizzazione pubblica è disciplinata nello speciale Regolamento.



Art. 3 **Istanza**

¹La domanda deve essere inoltrata per iscritto al Municipio, con indicazione esatta del luogo, dello scopo, dell'inizio, della durata e della superficie che si intende occupare.

²È data facoltà al Municipio di richiedere ulteriore documentazione.

³Il Municipio delibera, considerando l'estetica, il decoro, la viabilità e la sicurezza.

Art. 4 **Condizioni, responsabilità, contravvenzioni**

¹L'autorizzazione e la concessione non sono trasmissibili a terzi.

²Esse vengono concesse a titolo di precario e potranno essere revocate senza alcun indennizzo, con preavviso adeguato per giustificati motivi ad esclusivo giudizio del Municipio.

³Il beneficiario risponde personalmente per il mancato ossequio degli obblighi imposti, come pure per i danni cagionati a persone o cose a seguito dell'occupazione.

⁴Il mancato pagamento della tassa o parte di essa comporta la revoca dell'autorizzazione o della concessione.

⁵È vietato dar corso all'occupazione prima di aver ottenuto la relativa autorizzazione o concessione.

⁶Le contravvenzioni al presente regolamento sono punibili con multe municipali fino all'importo di fr. 10'000.-, riservato il diritto di eventuale risarcimento di danni.

Art. 5 **Portici Piazza Grande**

L'uso dei portici è disciplinato dalla specifica Ordinanza.

Art. 6 **Occupazione edile**

¹L'occupazione di area pubblica allo scopo di installare cantieri edili viene concessa nei limiti strettamente necessari allo svolgimento razionale dei lavori previsti. Fanno stato le relative norme edilizie.

²Il Municipio avrà riguardo delle esigenze legate alla viabilità e alla sicurezza in generale.



³Ogni modifica a manufatti, quali strade, marciapiede, piazze, fognature e reti dei servizi comunali, o ripristino degli stessi, deve essere autorizzata ed eseguita a proprie spese.

⁴L'istanza, corredata da un estratto planimetrico indicante l'ubicazione e la delimitazione dell'occupazione, va presentata al Municipio, il quale può richiedere della documentazione complementare. La medesima è demandata alla Polizia comunale e ai Servizi del territorio, i quali preavvisano quanto di loro rispettiva competenza. In caso di scavi su suolo pubblico, la richiesta va allestita tramite l'apposito formulario.

⁵All'interessato spetta la manutenzione dell'area occupata, come pure quella delle immediate vicinanze in rapporto all'esercizio del cantiere.

⁶Al termine dell'occupazione dell'area di cantiere e delle immediate vicinanze, se le stesse risultano manomesse o danneggiate nell'ambito dell'esercizio del cantiere, dovranno essere ripristinate allo stato iniziale a spese dell'interessato.

⁷Il ripristino dovrà essere svolto secondo le direttive imposte dai Servizi del territorio.

⁸L'area occupata deve essere cintata e dotata delle necessarie misure di segnaletica stradale, diurne e notturne. In tal senso, andrà inoltrato l'apposito formulario debitamente compilato.

⁹L'esecuzione non deve recare criticità alla viabilità ed alla sicurezza in generale, L'interessato deve provvedere alla pulizia quotidiana e al mantenimento di un aspetto decoroso ed ordinato dell'area.

Art. 7

Estensioni annuali, estensioni temporanee

¹Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico a scopo commerciale da parte degli esercizi pubblici soggiacciono alla relativa tassa e vengono rilasciate previa licenza edilizia, laddove necessaria. Esse vengono differenziate in base al periodo di occupazione, segnatamente annuali, temporanee da 3 a 8 mesi e fino a 2 mesi.

²La tassa è definita in base alla posizione dell'attività commerciale all'interno del territorio del Comune di Locarno, suddiviso in zone.

³La superficie concessa può essere revocata o ridimensionata con preavviso adeguato per giustificati motivi ad esclusivo giudizio del Municipio.

⁴La dimensione della superficie concessa sarà accordata in base a quanto definito dalla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione e dal relativo Regolamento.



Art. 8 **Assoggettamento a tassa**

L'occupazione di area pubblica in generale è soggetta al pagamento della relativa tassa, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento. In casi eccezionali il Municipio può prescindere dal prelievo della stessa o di parte di essa.

Art. 9 **Insegne**

¹L'esposizione di insegne è disciplinata dalle vigenti disposizioni cantonali e comunali.

²Per quanto concerne eventuali sporgenze sull'area pubblica, fanno stato le disposizioni del Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso del suolo pubblico e per la concessione dei permessi d'abitabilità.

³La responsabilità relativa all'esposizione d'insegne incombe al beneficiario dell'autorizzazione.

Art. 10 **Vetrinette**

¹L'esposizione di vetrinette può essere concessa qualora esse non ostacolino la circolazione in generale.

²L'applicazione di vetrinette nei portici di Piazza Grande è disciplinata dalla specifica Ordinanza.

Art. 11 **Tende**

¹L'esposizione di tende viene concessa in conformità delle norme edilizie.

²Le tende con insegne o scritte destinate al pubblico sono soggette alla relativa legislazione cantonale e comunale.

Art. 12 **Balconi**

¹La concessione per costruire balconi e pensiline sporgenti su area pubblica viene rilasciata nell'ambito della relativa decisione municipale ed è soggetta alla relativa tassa.

²Nell'ambito dell'edificazione di tali strutture, vengono applicate le disposizioni edilizie comunali.



³Ogni responsabilità relativa a balconi o pensiline sporgenti su area pubblica incombe al proprietario.

Art. 13
Banchi, tavoli e distributori automatici

¹L'esposizione di banchi, tavoli e distributori automatici sull'area pubblica deve essere autorizzata dal Municipio e soggiace alla relativa tassa.

Art. 14
Sporgenze

Qualsiasi sporgenza su area pubblica soggiace alla relativa tassa.

Art. 15
Muri di fondazione

Qualsiasi muro di fondazione su area pubblica soggiace alla relativa tassa.

Art. 16
Botole, pozzi luce e serbatoi

Qualsiasi botola, pozzo luce e serbatoio su area pubblica soggiace alla relativa tassa.

Art. 17
Manufatti interrati

La costruzione o la posa di manufatti interrati, entro l'area pubblica, è concessa unicamente in forma precaria e soggiace alla relativa tassa.

Art. 18
Disposizioni finali

¹Il presente regolamento abroga integralmente il Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico del 5 marzo 1925, come pure ogni altra norma contraria o incompatibile.

²Le autorizzazioni e le concessioni già concesse dovranno essere adeguate alle disposizioni del presente regolamento entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

³Il Municipio decreterà l'entrata in vigore del presente regolamento non appena lo stesso avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.

Adottato dal Consiglio Comunale il 26 maggio 2025.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione n°. 008061 del 19 agosto 2025.